

Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-01)

Effetti - divieto di nuove operazioni - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Onere della prova - Ripartizione tra attore e convenuto - Poteri gestori degli amministratori conseguenti allo scioglimento della società - Limiti - Fattispecie.

Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_2447, Cod_Civ_art_2482_3, Cod_Civ_art_2697